

Dipartimento di: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

Cattedra: Diritto dell'economia

TITOLO

L'equo compenso dei professionisti tra Costituzione e mercato

RELATORE

Prof. Giuseppe Colavitti

CANDIDATO

Matr. 079212

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Sommario

| | |
|--|----|
| <i>INTRODUZIONE</i> | 3 |
| <i>CAPITOLO 1</i> | 4 |
| <i>LA NORMATIVA SULL' EQUO COMPENSO DEI PROFESSIONISTI</i> | 4 |
| <i>1.1 COSA È L' EQUO COMPENSO.</i> | 4 |
| <i>1.2 NUOVE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO E DI EQUO COMPENSO.</i> | 5 |
| <i>1.3 L' EQUO COMPENSO E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.</i> | 8 |
| <i>1.4 L' ARTICOLO 13-BIS E IL CONCETTO DI VESSATORIETÀ</i> | 12 |
| <i>1.5 ESEMPI DI CLAUSOLE VESSATORIE</i> | 15 |
| <i>1.6 IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE (D.M.)</i> | 21 |
| <i>1.7 IL SIGNIFICATO DI “EQUITÀ”</i> | 23 |
| <i>CAPITOLO 2</i> | 25 |
| <i>IL QUADRO DI RIFERIMENTO COSTITUZIONALE</i> | 25 |
| <i>2.1 LAVORO: ARTICOLO PRIMO DELLA COSTITUZIONE</i> | 25 |
| <i>2.2 LA PAROLA “LAVORO” NEI VARI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE</i> | 27 |
| <i>2.3 I VARI “PRIVILEGI” DEL LAVORO SUBORDINATO.</i> | 29 |
| <i>CONCLUSIONE</i> | 30 |
| <i>BIBLIOGRAFIA</i> | 31 |
| <i>SITOGRAFIA</i> | 31 |

INTRODUZIONE

In questa tesi illustrerò una nuova disciplina che è quella dell'equo compenso dei professionisti. Sono stata colpita sin da subito dal Diritto dell'economia, infatti, proprio grazie a questa materia ed anche grazie agli insegnamenti ricevuti ho deciso di documentarmi e di conseguenza approfondire l'equo compenso dato che mi è sempre interessato il concetto di "lavoro" e di come esso fosse diviso nella società; ero curiosa di capire come la Costituzione trattava il lavoratore subordinato e il lavoratore autonomo. Grazie allo studio fatto, ho compreso molto su come i lavoratori italiani vengono trattati dalla Costituzione.

Dunque argomenterò, nel primo capitolo, la normativa dell'equo compenso, quando è stata avviata questa attività, quando è stata approvata.

Inoltre, verrà discusso il modo in cui l'equo compenso si adatta ai professionisti, alle pubbliche amministrazioni e tutte le novità a riguardo, per esempio, parlerò di alcuni atti riguardanti alcune regioni italiane tra cui la Calabria, poi argomenterò la questione dell'articolo 13-*bis* che introduce il concetto di vessatorietà e tutti i vari esempi di clausole di vessatorietà.

Affronterò anche il tema dei rapporti contrattuali degli avvocati, citando il disegno di legge del Ministro della Giustizia, Onorevole Andrea Orlando, il quale reca "Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali".

Inoltre illustrerò il concetto di equità.

Nel secondo capitolo parlerò del primo articolo della Costituzione, il quale prima di essere così ha subito varie discussioni per quanto riguarda i concetti di "lavoro" e "lavoratori". Poi proseguirò analizzando la parola "lavoro" nei vari articoli della Costituzione, i privilegi del lavoro subordinato.

CAPITOLO 1

La normativa sull'equo compenso dei professionisti

1.1 Cosa è l'equo compenso.

L'equo compenso dei professionisti è una novità assoluta che è stata approvata con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio del 2018 e prevede un compenso minimo equo ed adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

Nella prima formulazione del Dl fiscale del 2018, l'equo compenso era stato riservato solo agli avvocati che svolgono attività per conto di banche, assicurazioni, poi il 16 novembre, grazie all'approvazione di un emendamento alla legge di conversione del decreto, la misura è stata estesa anche a tutti i professionisti. A questo proposito, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, subito dopo l'approvazione dell'emendamento, ha commentato la notizia così:

“il principio del riconoscimento dell'equo compenso per tutte le professioni entra nel testo del Dl fiscale che verrà approvato definitivamente entro fine anno. Oltre all'allargamento a tutte le professioni, il testo approvato con pareri favorevoli di ministero della Giustizia e ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria generale) introduce nel nostro ordinamento il principio che la Pubblica amministrazione debba riconoscere un compenso equo ai professionisti”.

Tutte le regole facenti parte dell'equo compenso devono essere inserite, per esempio, per quanto riguarda la tutela del lavoro professionale, nell'art. 15 della Carta europea dei diritti fondamentali.

È importante anche dire che le disposizioni dell'equo compenso sono totalmente conformi al disegno costituzionale della dignità del lavoro, a proposito le previsioni di cui all'art. 13-*bis* della legge forense hanno lo scopo di tutelare il diritto del professionista “ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro” (art. 36 Cost.).

La disposizione sull'equo compenso risulta conforme al principio enunciato dall'art. 35, comma 1, Cost., della tutela del lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”.

Importante dire che le disposizioni sull'equo compenso introducono notevoli tutele nel campo del lavoro autonomo, ma soprattutto nel campo della professione forense, attribuendo molta importanza alla "specificità della funzione difensiva".¹

1.2 Nuove disposizioni sulla tutela del lavoro autonomo e di equo compenso.

Nella Gazzetta ufficiale del 13 giugno 2017 è stata pubblicata la legge del 22 maggio 2017, n. 81 che aggiunge "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

Per questa legge, lo svolgimento delle attività professionali è un modo per manifestare il lavoro, citando l'art. 35 Cost., e quindi espressione della personalità sociale dell'uomo (come l'uomo entra a contatto coi suoi simili, principio personalista: primato della persona), in piena coerenza con la migliore tradizione costituzionalistica italiana.²

La legge 81 riesce a risanare un ritardo lampante: da sempre l'incuria per il lavoro professionale è andata di pari passo con una grande attenzione per il lavoro subordinato insieme al sostegno dato al mondo delle imprese, abbandonando i professionisti italiani in una situazione di evidente inferiorità, senza nessun tipo di tutela per il lavoro autonomo. Finalmente, per la prima volta, il legislatore prende coscienza dell'esigenza di impegnarsi nel campo del lavoro professionale e che il lavoratore non è solo un operaio, ma anche il professionista. Questo ritardo compare singolare se si prende in considerazione il fatto che la nostra Costituzione, sin dalla sua nascita era già stata avviata verso una visione ampia sulla tutela del lavoro e quindi già qualificata ad eliminare visioni classiste.

Nella legge 81 del 2017 possiamo individuare delle novità che possiamo dividere in due punti principali:

- a) L'esistenza di un soggetto debole del rapporto contrattuale frequentemente assunto dal professionista nei confronti del mandatario con l'emanazione di misure di riequilibrio e di contrasto a quei fenomeni di abuso di posizione economica che vanno a ledere i professionisti. A questo proposito l'Ufficio di studi del Consiglio nazionale forense ha osservato sistematicamente il fenomeno dell'abuso di posizione economica da parte delle grandi imprese che stabiliscono regimi contrattuali vessatori agli avvocati costretti, per esempio, ad anticipare le spese occorrenti per lo svolgimento dell'incarico

¹ Consiglio Nazionale Forense (CNF); Seminario pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull'equo compenso, Roma, 18 aprile 2018.

² C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in *Il diritto del lavoro*, 1954.

affidatogli. Per quanto riguarda la retribuzione del lavoro svolto, esso è misero; ci si chiede, come mai l'avvocato accetta questo tipo di lavoro? Egli lo fa perché se non accettasse il lavoro, i cosiddetti "clienti forti" affiderebbero il tutto ad altri avvocati, i quali non mancano soprattutto in Italia in cui il numero degli avvocati è abbastanza alto.

- b) Apertura delle politiche di incentivazione, che in passato erano solo riservate alle imprese, anche ai professionisti.

Tutto ciò sottolinea come lo scopo è quello di tutelare uno dei beni giuridici primari che è l'indipendenza del professionista, la quale viene meno nel momento in cui essa viene sfruttata rendendo debole la prestazione professionale.³

In questo contesto è molto importante la condizione di indipendenza del professionista. Se la sua prestazione non è libera, egli non si impegna ad applicare il suo lavoro fatto di studio ed esperienza, ma si fa condizionare da soggetti esterni che vanno ad incidere sulla capacità del professionista di esercitare il proprio lavoro.

Nella legge 81 ci sono anche delle misure di protezione: l'articolo 4 della legge 81 trasmette ai lavoratori autonomi una garanzia che fino a questo momento era riservata ai lavoratori subordinati decidendo che, a meno che l'attività inventiva sia predetta come oggetto del contratto di lavoro, i diritti di utilizzazione economica appartengano al lavoratore autonomo. I professionisti italiani prima di questa legge erano messi in una condizione minoritaria; questa legge ha colmato un vuoto assoluto.

Grazie a questa, i professionisti riescono ad ottenere una serie di tutele date dal legislatore. Finalmente, il legislatore si rende conto che il lavoratore non è solo quello subordinato come un contadino, ma anche il professionista.

L'articolo 4 della legge n. 81 dà ai lavoratori autonomi una garanzia che fino ad ora era prevista solo per i lavoratori subordinati stabilendo che i diritti di utilizzazione economica riguardanti apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettino al lavoratore autonomo secondo norme stabilite e poste a tutela del diritto d'autore.⁴

L'articolo 6, invece, contiene due deleghe in materia di previdenza e assistenza sociale dei lavoratori autonomi: 1) indica come unico criterio quello di abilitare gli "enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione

³ G. COLAVITTI; "Fondata sui lavori". Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale.

⁴ G. COLAVITTI, "Fondata sui lavori": tutela del lavoro autonomo ed equo compenso; Misure di protezione mutate dalla normativa sul lavoro subordinato.

del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie”. 2) riguarda i lavoratori iscritti alla gestione separata.

Come sappiamo, la Repubblica democratica Italiana è fondata sul lavoro, come afferma l’articolo 1 della Costituzione. La Repubblica rifiuta il privilegio e ammette il merito, ma ciò non esclude che il lavoratore autonomo debba essere ai margini. Finalmente le nuove misure hanno dato attenzione al lavoro autonomo.⁵

Inoltre, la legge 81 afferma che la sicurezza e la protezione sociale dei professionisti che sono iscritti a ordini sono uguali a quelle riservate ai lavoratori subordinati.

Riguardo la legge n. 81 del 2017 è importante dire che essa fornisce molta attenzione alle nuove forme di lavoro non subordinato che sono state colpite in modo violento dalla crisi economica. Purtroppo, la crisi finanziaria ed economica che ha colpito l’Italia nel 2008 ha provocato un forte impoverimento dei professionisti.

Nel 2017, il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo intitolato: “Avvocati e Architetti alla guerra dei minimi” in cui viene ribadita la questione della crisi economica soprattutto nelle professioni giuridiche, infatti “liberi professionisti sabato in piazza chiedono misure contro i compensi al ribasso. Con la crisi si è perso in sei anni il 23% del fatturato”, per non parlare degli architetti e degli ingegneri, la cui flessione è stata del 20,05%. https://www.corriere.it/economia/17_maggio_11/avvocati-architetti-guerra-minimi-cc953192-3688-11e7-94ce-afebf1f6f61a.shtml?refresh_ce-cp

Di tutto ciò, prima del legislatore, ne ha preso atto la giurisprudenza che ha subito fatto iniziare un’opera di riequilibrio. Poi, è intervenuto anche il legislatore, il quale ha avviato varie iniziative per aiutare i più deboli.

Inoltre, l’art. 3 della legge 81 ha lo scopo di reprimere le condotte abusive in grado di creare gravi squilibri contrattuali; a questo proposito, sono dichiarate abusive, le clausole che consentono al committente di modificare in modo unilaterale le condizioni del contratto o di recedere dal contratto senza un preavviso consono. È definito abusivo anche il rifiuto da parte del committente di stipulare un contratto in forma scritta. In più, il comma 3 dell’art. 3 afferma che il lavoratore ha diritto ad un risarcimento in caso di condotta abusiva dell’altra parte.

⁵Idem.

1.3 L'equo compenso e le pubbliche amministrazioni

Importante della legge n. 81 è l'art. 12, comma 2, che rafforza un principio già esistente nella legge di stabilità del 2016, è l'accesso anche dei professionisti ai fondi strutturali europei così come possono farlo già le imprese. Questa può essere definita una sorta di rivolta che richiede un cambio di rotta, una novità per i professionisti, i quali aprono la loro mente a delle incentivazioni che non avevano mai avuto soprattutto sul lato delle pubbliche amministrazioni che gestiscono la distribuzione dei fondi europei.

Il primo comma dell'art. 12 della legge 81 afferma che le pubbliche amministrazioni incoraggiano la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi, con lo scopo di facilitare il loro accesso alle informazioni riguardanti le gare pubbliche e la loro partecipazione di aggiudicazione.

Il comma 3, invece, estende ai lavoratori autonomi gli strumenti associativi già previsti per le imprese, per esempio, la costruzione dei consorzi stabili professionali, di costruire associazioni temporanee professionali con lo scopo di agevolare la competitività della loro partecipazione.

Si estendono anche altre garanzie già previste per le imprese, quindi l'art. 2 della legge 81 decreta che le norme di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, si adottino anche alle transazioni commerciali attuate dai lavoratori autonomi.

Nella legge di conversione al cd. Decreto Fiscale viene introdotto l'art. 19 *quatordecies*, comma 3, che afferma:

“La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

In realtà l'equo compenso, che all'inizio riguardava solo i rapporti tra professionisti e grandi imprese, ora viene diffuso nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, però, in questo caso, l'equo compenso verrà applicato agli incarichi seguenti il 6 dicembre 2017 <https://www.giurdanella.it/2018/02/05/equo-compenso-pubblica-amministrazione-rivoluzione-professionisti/>.

A proposito delle pubbliche amministrazioni possiamo citare il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che ha pronunciato una sentenza sul ricorso numero generale 1412 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Attinà, con domicilio eletto presso il suo Studio, in Catanzaro, al corso di Giuseppe Mazzini, n. 4; questa sentenza è stata pronunciata contro il Comune di Catanzaro,

in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Zimatore, con domicilio eletto presso il suo Studio, in Catanzaro, alla via Buccarelli, n. 49.

Questa sentenza è stata pronunciata da “1. OMISSIS, un ingegnere, il quale ha impugnato davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale il bando e il disciplinare di gara con i quali il Comune di Catanzaro ha messo a gara l'affidamento dell'incarico per la redazione del nuovo piano strutturale comunale, nonché delibere prodromiche all'indizione di gara. Con altri motivi, questo ingegnere ha impugnato anche gli atti attraverso i quali si è giunti all'affidamento dell'incarico al R.T.I. Studio Associato d:rh architetti ed associati/ OMISSIS S.r.l. Società di Ingegneria. 2. Ha resistito il Comune di Catanzaro, mentre il raggruppamento aggiudicatario non si è costituito. 3. Il ricorso è stato discusso nel merito, previa rinuncia degli intimati ai termini a difesa rispetto ai motivi aggiunti, all'udienza pubblica del 20 giugno 2018; quindi, è stato trattenuto in decisione.”

In base a diritto, c'è da dire che sul piano procedurale l'impugnazione del bando e del disciplinare di gara non necessitava di notifica a un controinteressato poiché non c'era nessun soggetto, individuato che dal bando potesse trarre un beneficio.

Ora, bisogna chiedersi se il ricorrente è legittimato a proporre l'azione in esame. In primo luogo, OMISSIS non ha in alcun modo partecipato alla gara; egli, nel 1955, si è laureato in ingegneria meccanica, mentre il disciplinare di gara prevede che il progettista responsabile del gruppo di progettazione sia in possesso della laurea in pianificazione urbanistica e territoriale o in architettura oppure in ingegneria civile. In base a ciò, la giurisprudenza ha detto che nel momento in cui il bando richieda una per la partecipazione ad un concorso pubblico il possesso di uno specifico titolo di studio, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, cioè deve essere svolto immancabilmente alla lettera. In pratica, il ricorrente non avrebbe potuto partecipare alla gara quale responsabile della progettazione perché la laurea da lui conseguita non può essere definita uguale di valore ed efficacia a quelle richieste dal bando. Ma OMISSIS risulta escluso dalla clausola del disciplinare di gara. Ovviamente, il ricorrente contesta la sua esclusione in quanto sarebbe in contrasto con l'art. 49 d.P.R. 5 giugno 2001.

Va precisato, però, che fino alla riforma dell'Albo degli ingegneri, avvenuta con gli artt. 45 ss. d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, la professione di ingegnere era unitaria. Quindi, colui che era laureato in ingegneria meccanica poteva, dopo aver superato l'esame di abilitazione alla professione e una volta iscritto all'Albo, esercitare la professione di ingegnere.

Però, con d.P.R. n. 328 del 2001 è stata prevista la ripartizione dell'Albo in due sezioni:

- A) Per coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale.
- B) Per coloro che abbiano conseguito la laurea triennale.

Entrambe erano divise in tre settori: 1) civile e ambientale 2) industriale 3) informazione.

In base all'art. 49, coloro che già appartenevano all'Ordine degli ingegneri al momento della riforma dell'Albo sarebbero stati iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri. Dalla documentazione si deduce che il ricorrente è iscritto all'albo degli ingegneri, sezione A. Di conseguenza, egli può, sin dalla sua iscrizione all'Albo, svolgere la sua attività di ingegnere civile. Questa previsione del disciplinare di gara oggetto di censura non tiene conto del fatto che ci sia stata un'evoluzione della norma, escludendo, quindi, dalla partecipazione alla gara, chi, come l'ingegnere, il quale ha ottenuto la laurea sotto un regime normativo differente.

Tale esclusione è insensata e va contro l'art. 49 d.P.R. del 2001, il quale ha stabilito una specifica disciplina provvisoria per salvaguardare la posizione di chi si sia laureato e abbia avviato la propria attività di ingegnere sotto il precedente regime normativo.

Il d.lgs. n. 50 del 2016 dichiara che "l'appalto pubblico rientra nella categoria dei "contratti speciali di diritto privato" connotata da una disciplina, di derivazione europea, derogatoria dei contratti di diritto comune, in ragione degli interessi pubblici sottesi e della natura soggettiva del contraente pubblico, e che trova la sua principale fonte nel cd. Codice di Contratti Pubblici". Con l'art. 12 della legge 22 maggio 2017 n.81 vengono date *"misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*. Con questo articolo le amministrazioni pubbliche sono obbligate a promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi nelle gare di appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi.

Di importanza maggiore è la l. 4 dicembre 2017, n. 172, la quale, nel convertire d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, ha inserito l'art. 19-*quaterdecies*, il quale, al comma 3, afferma che la pubblica amministrazione, attuando i principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, assicura il principio dell'equo compenso in base alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione degli incarichi dati dopo la data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

La sentenza si è conclusa così: "Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente senza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018".⁶

⁶ Sentenza sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2016; il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria.

È importante citare anche l'estratto dal verbale della Regione Toscana, della seduta del 6 marzo 2018 (punto N 29) che ha come oggetto le "procedure di acquisizione di servizi professionali: Indirizzi".

La Giunta Regionale afferma che visto l'art. 24 del d.lgs. 18 aprile 2016 del Codice dei contratti pubblici, come integrato dal d.lgs. 56/2017, che, nel disciplinare i servizi di progettazione di lavori pubblici, stabilisce che "il compenso è determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle Pubbliche Amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso".

Come già detto in precedenza il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, è stato convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, con l'art. 19-*quatoredecies* ha esteso il principio dell'equo compenso alle prestazioni rese da tutti i professionisti.

Quello che è certo è che tutte queste disposizioni hanno lo scopo di superare un fenomeno che negli ultimi anni ha rappresentato le procedure di affidamento di servizi professionali e che ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non esattamente adeguati alla quantità e alla qualità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici.

Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi debbano essere determinati in base a quanto previsto dal d.l. 148/2017, cioè sulla base dei parametri fissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali. Poi, visto che attualmente sono vigenti e devono essere applicati i seguenti decreti ministeriali:

- per gli avvocati, il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014;
- per i commercialisti, il decreto Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012;
- per i notai e gli assistenti sociali, il Decreto Ministero della Giustizia n. 106 del 2 agosto 2013;
- per i consulenti del lavoro, il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 46 del 21 febbraio 2013;
- per le professioni sanitarie (Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), il decreto del Ministero della Salute 19 luglio 2016, n. 165;
- alle professioni tecniche come agrotecnico, architetto, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, chimico, tecnologo alimentare, si applicano le tabelle del Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, ha deciso di dare agli Uffici regionali ed agli enti dipendenti della Regione gli indirizzi che ora citerò in materia di acquisizione di servizi professionali: “ a) i compensi devono essere determinati nel rispetto della legge n. 172/2017, che fa riferimento, per la valutazione dell’equità del compenso pattuito, ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali; b) nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contrente i compensi di cui alla lettera a) sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l’importo a base di gara; deve essere inoltre evitate la fissazione di criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l’equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, quale, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito; c) nella predisposizione del contratto deve essere evitato l’inserimento di clausole “vessatorie”, come configurate dall’art. 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Inoltre è stato deciso di incaricare i Direttori regionali di dare piena attuazione al presente provvedimento nell’ambito delle proprie strutture e di comunicare il provvedimento agli enti dipendenti della Regione.

Questo atto si trova sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.⁷

Questi due atti appena citati dimostrano come, in questo caso, Calabria e Toscana, si comportano diversamente di fronte alla normativa dell’equo compenso.

1.4 L’articolo 13-*bis* e il concetto di vessatorietà

L’articolo 13-*bis* si occupa della nozione di vessatorietà; è intitolato “equo compenso e clausole vessatorie” e prevede, al comma 4, che le clausole contenute nelle convenzioni sono vessatorie quando “determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato”. L’articolo si occupa del contenuto contrattuale del rapporto istaurato tra cliente e avvocato, il modo con cui è stato conferito l’incarico dal cliente e come e se è stato accettato dall’avvocato.

L’art. 13-*bis*, comma 8, della legge forense afferma che le clausole possono essere considerate vessatorie e quindi nulle, “mentre il contratto rimane valido per il resto”.

⁷ Regione Toscana, uffici regionali Giunta Regionale. Estratto dal verbale della seduta del 6 marzo 2018.

Si deve specificare cosa rimane delle convenzioni di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, una volta che si sia verificata la declaratoria di nullità. Tutto ciò va analizzato alla luce delle clausole che sono state oggetto della declaratoria di nullità.

Le clausole contenute nelle convenzioni possono essere vessatorie poiché stabiliscono un compenso non equo ex art. 13-*bis*, comma 2, oppure perché impongono condizioni cd. "capestro".

Si distingue tra: vessatorietà che riguarda le clausole relative al compenso e clausole che riguardano altri profili del rapporto professionale disciplinato dalle convenzioni.

Nel primo caso trova attuazione la disposizione di cui all'art. 13-*bis*, comma 10, ai cui sensi il giudice, una volta affermata la nullità della clausola vessatoria "determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento" di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Nel secondo caso il giudice deve solo manifestare la nullità della clausola vessatoria senza inserire automaticamente clausole ex art. 1339 cod. civ.

Nel momento in cui viene accertata la vessatorietà della clausola trova applicazione l'art. 1419, comma 1, cod. civ., ai cui sensi "la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità".⁸

Importante dire che l'estensione della nullità all'intera convenzione può essere dichiarata dal giudice solo se c'è un'eccezione della parte che ne ha interesse perché senza quelle clausole non avrebbe dato vita al contratto.

Ci sono delle differenze tra le clausole vessatorie dei contratti professionali forensi e le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, perché nel primo caso la vessatorietà viene valutata anche in base all' equo compenso, mentre le clausole dei consumatori non possono essere valutate se incidono sul prezzo del bene o del servizio acquistato.

L'art. 13-*bis* continua con determinate ipotesi nelle quali le clausole possono essere dichiarate vessatorie per poi toccare la disposizione portante della nuova disciplina, dettata dal comma 8 che afferma: "le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato".

Dunque, sempre l'art. 13-*bis*, comma 10, afferma che: "il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5, 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola".

⁸ Consiglio Nazionale Forense (CNF); Seminario Pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull'equo compenso; Roma, 18 aprile 2018.

Infine, si deduce che la non equità del compenso costituisca una delle cause di vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni.

Anche questa legge ha subito una critica fondamentale, cioè che essa occupandosi di varie materie rischia di toccare ogni ambito in modo superficiale con il pericolo che occupandosi degli obiettivi in modo frettoloso, alla fine non riesca ad affrontarne nemmeno uno in modo corretto.

Nella versione finale della legge è stato inserito un nuovo articolo 4bis in cui è stato precisato che i soci professionisti devono ricoprire solo carica di amministratori. C'è però, un altro problema che riguarda la responsabilità professionale: in pratica, in caso di risarcimento danni, il socio avrà solo limitazioni patrimoniali, mentre l'avvocato avrà responsabilità piena.

Per quanto riguarda i rapporti contrattuali, il Ministro della Giustizia, Onorevole Andrea Orlando ha presentato un disegno di legge il 29 agosto 2017 nel quale ha espresso lo scopo di porre rimedio ad alcune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti "forti", quali imprese bancarie e assicurative. Nelle convenzioni tra questi soggetti il regolamento contrattuale è caratterizzato dalla presenza di una o più clausole di natura vessatoria che portano ad uno squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente e per un compenso definito non equo al professionista. Questo disegno di legge ha lo scopo di riequilibrare la posizione contrattuale del professionista avvocato nei confronti di soggetti economicamente forti, per di più per evitare che una concorrenza distorta dovuta a condotte di abuso dei soggetti, per altro verso, dal numero molto elevato di avvocati presenti e operanti sul nostro Paese, possa portare all'offerta di prestazioni professionali al ribasso, rischiando di peggiorare la loro qualità. Tutti questi obiettivi sono ottenuti non tramite l'introduzione di un sistema tariffario, ma attraverso una articolata disciplina che ha lo scopo di impedire condotte di abuso contrattuale. È corretto dire che il legislatore nazionale più volte è entrato nel merito della tutela del contraente debole per attenuare il diverso potere economico tra le parti in questione. Rimanendo sempre sul disegno di legge fino ad ora trattato, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile spiegano le cosiddette "clausole vessatorie", individuando regole applicabili a qualsiasi tipo di negozio tra le parti. Le clausole sono definite vessatorie nel momento in cui si attua un effettivo squilibrio nell'assetto delle prestazioni incombenti sulle parti.

Per quanto riguarda la nullità protettiva, essa si caratterizza per la relatività dell'azione riconosciuta solo al consumatore e la necessaria parzialità della nullità. Nella proposta normativa la nullità si comporta come uno strumento correttivo dell'assetto contrattuale squilibrato, caratterizzato dalla presenza delle clausole vessatorie e dal pagamento al professionista di un compenso non equo.

Il testo è formato da sei articoli. L'articolo 1 identifica l'oggetto del provvedimento normativo. Si tutela l'equità del compenso dovuto agli avvocati iscritti all'albo nei contratti conclusi con soggetti dotati di particolare forza contrattuale. L'articolo 2 afferma che le clausole contenute nelle convenzioni appartenenti all'articolo 1, sono vessatorie se, anche tenendo conto della non equità del compenso pattuito tra le parti, determinano un considerevole squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. È stato deciso che si definiscono vessatorie una serie di clausole che consistono: a) nella riserva del cliente della capacità di modificare in modo unilaterale le condizioni di un contratto, b) nel dare al cliente la possibilità di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi fondamentali del contratto; c) nel dare la possibilità al cliente di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve svolgere in modo gratuito; d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato.

L'articolo 3 prevede la nullità delle clausole considerate vessatorie in base all'articolo 2, mantenendo la validità della convenzione. Lo scopo della nullità è quello di proteggere, ed è previsto che operi solo a vantaggio dell'avvocato, il quale ha la capacità di rilevarla.

L'articolo 4 afferma che il giudice, nel momento in cui prende atto della non equità del compenso previsto e della vessatorietà della clausola, deve dichiararne la nullità. Per determinare l'equo compenso dell'avvocato, il quale ha svolto la sua prestazione legale oggetto del contratto dichiarato parzialmente nullo, il giudice si basa sui parametri previsti dal regolamento di cui al decreto Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e quindi in base alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

L'articolo 5 afferma che, per quello non previsto dalla legge, si applicano alle convenzioni di cui all'art. 1, le disposizioni del codice civile.

L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria.⁹

1.5 Esempi di clausole vessatorie

Ci sono tanti tipi di clausole vessatorie, ma ne citerò alcune:

- a) Sostituzione delle precedenti convenzioni.

⁹ Consiglio Nazionale Forense (CNF); Seminario pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull'equo compenso; Roma, 18 aprile 2018.

Spesso accade che “le clausole precedentemente stipulate sono sostituite da quelle innovative”. A proposito di ciò l’art. 13-bis, comma 5, lett. h) afferma che sono vessatorie le clausole che consistono “nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente Convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati”.

È importante ricordare che le clausole ritenute nulle verranno sostituite da norme imperative ai sensi dell’art.1419, comma 2, codice civile.

b) Clausola penale.

“Nell’ipotesi in cui venisse notificato alla Società atto di precetto ed il Legale non desse prova di aver adempiuto a quanto previsto si conviene sin d’ora tra le Parti che il compenso determinato sarà ridotto, anche a titolo di penale, 50%”.¹⁰

Però, secondo la giurisprudenza “le clausole penali ed altre simili, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all’art. 1341 codice civile, non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”.¹¹

L’art. 13-bis afferma che la vessatorietà della clausola deve essere esaminata in base al modello del “significativo squilibrio contrattuale” da cui il legislatore deve proteggere l’avvocato nel campo dei rapporti professionali con i grandi committenti.

Quando si parla di esorbitanza della penale, essa non è disciplinata dall’art. 13-bis della legge forense, ma è oggetto dell’art. 33, comma 2, lett. f), del Codice del consumo, ai cui sensi vengono definite vessatorie le clausole che hanno per oggetto “di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”.

c) Compenso.

La professione dell’avvocato era incentrata sulla libertà di stabilire il compenso, però, recentemente, sono stati introdotti dei parametri a cui il giudice si può ispirare nel caso in cui

¹⁰ Consiglio Nazionale Forense (CNF); Seminario pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull’equo compenso; Roma, 18 aprile 2018.

le parti non siano riuscite ad accordarsi perché in conflitto sulla determinazione dell'ammontare della somma del compenso. Tuttora le parti sono libere di decidere il compenso, ma si deve prestare attenzione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha confermato che nel momento in cui ci siano tariffe già definite da un altro soggetto, esse non sono in disaccordo con la disciplina della concorrenza.

Inoltre, la legge professionale fa una differenza tra compenso e spese, ma intende il primo come "corrispettivo", il quale non per forza deve essere espresso in numerario, ma potrebbe essere espresso in numerario più prestazioni aggiuntive, che pesano sul corrispettivo complessivo.¹²

d) Spese.

Queste clausole sono comprese ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato afferma di "approvare specificamente per iscritto dopo attento esame e rilettura". La vessatorietà di queste clausole deve essere esaminata in base a quanto enunciato dall'art. 13, comma 10, della legge forense, ai cui sensi "oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive".¹³

Per quanto riguarda le trasferte, solitamente: "Le spese per le trasferte del Legale sono rimborsate nei limiti soltanto se previamente autorizzate per iscritto dalla Società. In caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio".

e) Pagamenti.

Questa clausola determina uno squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, infatti l'art. 13-bis, comma 5, lett. f), della legge forense considera vessatorie le clausole che prevedono "termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente".

¹² Consiglio Nazionale Forense (CNF); Seminario di approfondimento e di applicazione della normativa sull'equo compenso; Roma, 18 aprile 2018.

¹³ Consiglio Nazionale Forense (CNF); Seminario di approfondimento e di applicazione della normativa sull'equo compenso; Roma, 18 aprile 2018.

f) Anticipi.

Essi non sono consentiti, salvo non si vi siano spese di giudizio oppure per estinguere debiti verso terzi, tranne accordi tra le parti. L'avvocato ha la facoltà di chiedere un anticipo del compenso, secondo l'art. 29 del Codice deontologico forense che recita: "1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere le corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.

2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata. 3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto. 4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.

5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore a quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva. 6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento dei propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto,

7. l'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita. 8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge. 9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno."

g) Domiciliazione.

Ci sono clausole di questo tipo:

"In linea di principio non sono previste ipotesi di domiciliazione; pertanto, non saranno riconosciuti compensi e spese a tale titolo. Nella sola ipotesi in cui il Legale non disponga di una sede del proprio studio nella circoscrizione territoriale del giudice – ovvero dell'organismo

di mediazione – davanti al quale è chiamato a svolgere il suo incarico, questi potrà avvalersi, d'intesa con la Società e per le sole attività procuratorie, dell'opera di domiciliatari. L'individuazione del domiciliatario sarà di norma effettuata dal Legale, previa comunicazione del nominativo alla Società, che si riserva tuttavia la facoltà di esprimere il gradimento.

Il legale sarà pienamente responsabile per l'operato dei domiciliatari e per il pagamento dei relativi compensi; in nessun caso la nomina di un domiciliatario da parte del Legale potrà avere l'effetto di derogare ai criteri di determinazione del compenso pattuito fra le Parti con la presente Convenzione. Il Legale si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente alla Società eventuali comportamenti domiciliatari che possano incidere sulla corretta esecuzione dell'Incarico”.

Questa è una delle clausole che ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'avvocato afferma di “approvare specificamente per iscritto dopo attento esame e rilettura”.

Questa clausola, ovviamente, non è vessatoria poiché le previsioni presenti non vanno valutate in base ad altre clausole contenute nelle convenzioni per le quali “nell'ipotesi in cui il Legale dovesse avvalersi dell'opera di domiciliari ed in ragione dell'attività da essi svolta, il compenso verrà incrementato del 20%”.

La previsione dell'aumento del compenso da ricevere, nel momento in cui l'avvocato decide di affidare il compito ad un domiciliatario, esclude che le clausole possano essere definite vessatorie nel caso in cui all'art. 13-bis, comma 5, lett. c), riguardante le clausole che danno al cliente la “facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito”.

In aggiunta, non va definita vessatoria la clausola che afferma che “il legale sarà pienamente responsabile per l'operato dei domiciliatari”, nel momento in cui l'avvocato quando accetta l'incarico, “ne assume la responsabilità personale illimitata” e, se decide di farsi sostituire da un altro avvocato o da un altro praticante, “rimane personalmente responsabile verso i clienti” (art. 14, commi 2 e 3, legge forense).¹⁴

Anche l'art. 2232 del Codice Civile afferma: “il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituiti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione”.

¹⁴ Consiglio Nazionale Forense (CNF); Seminario pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull'equo compenso. Roma, 18 aprile 2018.

h) Recesso.

Si considera frequentemente che “In caso di recesso esercitato da una delle Parti, il Legale porterà a termine gli Incarichi affidati, salva diversa determinazione della Società, nel caso in cui il Legale dovrà prontamente restituire il fascicolo relativo a ciascun incarico conferito”. Nel caso di cessazione degli Incarichi in corso di esecuzione, la determinazione del compenso avverrà in base ai criteri pattuiti fra le Parti, al momento del conferimento dell’Incarico o, in assenza, in base alle altre disposizioni della convenzione”.

Queste clausole tenute in conto tra quelle che ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’avvocato afferma di “approvare specificamente per iscritto dopo attento esame e rilettura”.

La vessatorietà di questa clausola deve essere esaminata in base alla disciplina del recesso nell’ambito del contratto che è scritta nell’art. 2237 del Codice Civile che afferma: “Il cliente può recedere dal contratto rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.

Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e del compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”.

Comunque prescindendo da chi recede dal contratto, c’è da dire che l’avvocato ha il diritto di ricevere un rimborso delle spese sostenute e al compenso per il lavoro svolto, anche se non ha portato a termine l’incarico datogli dal committente.

Di conseguenza, le clausole saranno definite vessatorie nel momento in cui è previsto che “il Legale porterà a termine gli Incarichi affidati, salva diversa determinazione della Società”.

Ovviamente il compenso deve essere stabilito in base ai parametri previsti dal regolamento ministeriale.

i) Clausola risolutiva espressa.

È molto frequente la clausola che prevede la risoluzione espressa nel momento in “si verifica, anche in relazione ad un solo incarico, un inadempimento grave”. Questa clausola risulta tra

quelle che ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'avvocato afferma di *“approvare specificamente per iscritto dopo attento esame e rilettura”*.

In base a ciò, la clausola può essere definita vessatoria quando viene valutata in base al paradigma del *“significativo squilibrio contrattuale”* da cui il legislatore ha inteso proteggere l'avvocato nell'ambito dei rapporti professionali con i grandi committenti.

La Suprema Corte ha dichiarato: *“non può essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e tale clausola non fa che rafforzare detta facoltà ad accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un'indagine ad hoc avuto riguardo all'interesse dell'altra parte”*.

Quindi, visto che la Suprema Corte esclude la possibilità di definire vessatoria la clausola risolutiva espressa, si deve comunque dire che l'interpretazione estensiva delle clausole di cui all'art. 1341, comma 2, del codice civile, non è incompatibile con la tassatività dell'elencazione ivi contenuta ed è accettata *“quando l'ipotesi non prevista in detta norma sia accomunata a quelle espressamente contemplate dalla medesima ratio, cioè dall'esigenza di tutela del contraente per adesione in situazioni per lui particolarmente sfavorevoli”*.

Con questa ottica devono essere intese le previsioni di cui all'art. 13-bis della legge forense, l'importante è che la *ratio* ispiratrice sia nella protezione dell'avvocato dalle clausole che portano a suo carico un *“significativo squilibrio contrattuale”*.¹⁵

1.6 Il nuovo Decreto Ministeriale (D.M.)

Il tema dei compensi per le prestazioni professionali degli avvocati è stata da poco coinvolta da diverse novità normative.

Nella Gazzetta ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018, n.37, che porta ad una serie di modifiche al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, l'atto che mostra i parametri esistenti per il compenso degli avvocati.

I parametri sono il mezzo giuridico di riferimento per l'identificazione dei criteri utili alla determinazione dei compensi dei professionisti dopo che il legislatore ha innanzitutto deciso l'abrogazione dei minimi tariffari grazie al “Decreto Bersani”, nel 2006, poi ha abrogato anche

¹⁵ Consiglio Nazionale Forense (CNF); Seminario pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull'equo compenso; Roma, 18 aprile 2018.

l'istituto tariffario, con l'art. 9 del decreto legge "Cresci-Italia", eliminando delle tariffe anche il nome.

Ci sono molte differenze tra tariffe e parametri, anche se possono sembrare a primo impatto simili nel significato e nella loro funzione che è quella di attribuire criteri e strumenti per esaminare la misura del compenso, nella situazione in cui esso non sia deciso dalle parti in questione.

La prima differenza da enunciare riguardo le tariffe ed i parametri è la seguente:

- Nel modello esistente in Italia fino al 2006, la tariffa che portava i minimi inderogabili aveva la forza di prendere il posto di una norma imperativa alla volontà delle parti in questione, dando l'opportunità all'avvocato di comportarsi in modo tale da ottenere il pagamento del minimo inderogabile, anche se la volontà delle parti avesse concordato una misura inferiore. Invece, con i parametri, il dato normativo è indubbio grazie all'art. 13, comma 6, l. n. 247 del 2012: "i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge".

<http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/42522/Articolo+13/23d69d85-2879-48fe-859c-88b2c3733b28>

Inoltre, i parametri non possono in nessun caso dominare la volontà delle parti in questione, che è il presupposto fondamentale del corretto equilibrio dei rapporti economici tra avvocato e il suo cliente.

Fino ad ora è stato ripetuto spesso un concetto: la volontà delle parti. Quest'ultima è la parte fondamentale di tutta la questione fino ad ora analizzata.

A tale proposito, si può dire che se la volontà delle parti è effettivamente libera, è assolutamente giusto dire che è alla parti che spetta la decisione riguardo il livello del compenso. Purtroppo questa libertà non sempre può essere esercitata in modo assoluto. Ed è proprio da qui che il legislatore si muove con lo scopo di riequilibrare le posizioni, soprattutto con l'obiettivo di aiutare e tutelare il contraente debole.

Dopo anni e anni di ritardo, finalmente il legislatore ha deciso di ampliare al lavoro autonomo professionale di politiche attive di protezione e di sostegno con la legge sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale: l. n. 81 del 2017 e anche con le nuove

norme in materia di equo compenso che hanno inserito il nuovo articolo 13-bis di cui ho parlato nel capitolo precedente.

Tutte queste nuove norme hanno creato una rivoluzione che cammina con l'eliminazione del contratto di lavoro subordinato come modello tradizionale con cui sono rese le prestazioni lavorative degli individui.

Si può notare come tutte le innovazioni sono perfettamente conformi al quadro costituzionale.

La discussione sull'equo compenso dei professionisti deriva da uno squilibrio concreto nella situazione di mercato a favore delle grandi imprese. A tale proposito, nel 2017 sono stati annunciati diversi progetti di legge riguardante questo argomento, e a novembre il Governo ha annesso al disegno di legge di bilancio per il 2018 un articolo, il n. 99, il quale ha portato disposizioni con lo scopo di tutelare il diritto all'equo compenso degli avvocati. Tutto ciò ha lo scopo di impedire comportamenti che possano attuare un abuso contrattuale. Infatti, mentre le tariffe conducevano a restrizioni del mercato applicabili a qualunque rapporto contrattuale, la normativa sull'equo compenso conosce una vera e propria limitazione soggettiva poiché può interessarsi solamente ad imprese bancarie ed assicurative; infatti sono escluse le piccole e medie imprese.

Bisogna dire che tutto questo riguarda anche il settore pubblico. Proprio per questo viene imposto alle pubbliche amministrazioni di applicare e garantire il principio sull'equo compenso visto che anche per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni non sono mancate situazioni di abusi da parte di enti pubblici.

In conclusione, se prima il giudice poteva aumentare o diminuire il compenso entro certi limiti, ora, per effetto delle riformulazione dovute al D.M. di aprile, il giudice può attuare aumenti o diminuzioni "in ogni caso" non superiori ai limiti.¹⁶

1.7 Il significato di "equità".

Prima di parlare dell'equità deve essere introdotto il concetto di retribuzione. La retribuzione è disciplinata sia nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia nella nostra Costituzione grazie all'articolo 36 che afferma:

"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa."

¹⁶ GIUSTIZIA CIVILE.com; I compensi degli avvocati tra diritto della concorrenza, nuovi parametri e disciplina dell'equo compenso".

Adesso, purché sia equo, il compenso deve avere due fondamentali requisiti: 1) deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro compiuto 2) deve esserlo anche al contenuto e alle caratteristiche della prestazione conforme ai parametri. Se manca anche solo uno dei requisiti il compenso non può essere dichiarato equo. Di tutto ciò ha competenza il giudice. Bisogna dire che la quantità è il criterio che si può accertare più facilmente, mentre la qualità è più difficile da accertare, in questo caso interviene il giudice, il quale avrà il compito di decidere se un lavoro è stato compiuto in modo mediocre oppure in modo superficiale, mancante in argomentazioni logico-giuridiche.¹⁷

¹⁷ Consiglio Nazionale Forense (CNF); Seminario pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull'equo compenso; Roma, 18 aprile 2018.

CAPITOLO 2

Il quadro di riferimento costituzionale

2.1 Lavoro: articolo primo della Costituzione

Mortati afferma che il lavoro è la manifestazione più autentica della personalità sociale dell'uomo poiché esso è il modo migliore con cui i componenti della società si relazionano con gli altri. È chiaro come il principio lavorista, il quale è il principio supremo dell'ordine repubblicano, non può essere composto esclusivamente dai lavoratori subordinati, ma deve prendere in considerazione tutti coloro che si impegnano con la propria competenza al progresso sociale e materiale del Paese. Contribuiscono, come qualsiasi altro lavoratore, anche gli imprenditori poiché lavorano organizzando tutti i fattori di produzione così come fanno i dirigenti delle aziende.

L'art. 1 della Costituzione italiana dicendo che "l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". Palmiro Togliatti (segretario del Partito comunista) propose una formula diversa: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sui lavoratori"; ci si chiede, perché il Partito comunista propose questa formula? Perché nella lingua italiana la parola "lavoratore" ha un significato classista, anche se tutto ciò appare contraddittorio perché nell'art. 3 della Costituzione si parla di lavoratori, così come nell'art. 36 si parla del compenso, della retribuzione del lavoratore.

C'è da dire che il lavoratore è sempre stato interpretato come colui che è subordinato al dirigente; se si fosse scritto nell'art. 1 "lavoratori" al posto di "lavoro" avremmo dato luogo ad una interpretazione classista privilegiando una classe rispetto ad un'altra. Proprio per questi motivi prevalse l'attuale definizione e ciò significa che la base sociale sulla quale si poggia il

nuovo ordine repubblicano è fatta da tutti coloro che lavorano a prescindere da quale sia il ceto di appartenenza. Dunque è prevalsa una concezione interclassista che ha raggiunto un equilibrio con la concezione cattolica con cui si propone la collaborazione tra le classi per il bene comune piuttosto che con la concezione marxista.

Nell'articolo 1 c'è il rifiuto del privilegio che è considerato un disvalore, mentre il lavoro è un valore primario. Sono odiati i privilegi e lo sfruttamento poiché ognuno di noi avrà il proprio ruolo nella società in base al contributo che ha la capacità di offrire con qualsiasi tipo di lavoro. Questo è il miglior fondamento per un Paese come l'Italia in cui durante i processi di selezione della classe dirigente, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, naviga in meccanismi di cooptazione di tipo clientelare che sono l'opposto della meritocrazia e soprattutto sono meccanismi incapaci di trovare, riconoscere e valorizzare le vere capacità di un individuo, il quale potrebbe contribuire positivamente alla crescita del benessere collettivo.

L'elaborazione dell'articolo 1 è stata decisa da Amintore Fanfani, il quale, enunciandola, disse: "Niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico; ma affermazione del dovere di ogni uomo di essere quello che ciascuno può in proporzione ai talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune".

Recentemente qualcuno ha posto un'idea, quella di interpretare il principio lavorista di cui all'articolo primo della Costituzione in base alle norme che seguono; tutto questo, però, ha innescato il pensiero inverso, cioè quello di interpretare le norme della Costituzione in base all'articolo primo. Se si agisce nel primo modo, cioè quello di leggere l'articolo primo in base alle norme che seguono si rischia di identificare l'articolo primo come una norma priva di significato politico, la quale va riempita con le norme successive. Ma questo non è assolutamente possibile perché l'articolo primo già di per sé contiene una questione politica: il fondamento della nostra Repubblica non è la classe lavoratrice, cioè quella porzione di società che lavora in modo dipendente e salariato, ma il lavoro, il quale comprende ogni tipo di manifestazione di attività umana. A questo proposito si può dire che il lavoro oltre che natura materiale può avere anche natura spirituale, infatti possiamo ricordare Meuccio Ruini, pseudonimo di Bartolomeo Ruini, il quale è stato un politico italiano che nella Relazione al progetto preliminare di Costituzione disse: "il lavoro non si esplica soltanto nelle sue forme materiali, ma anche in quelle spirituali e morali che contribuiscono allo sviluppo della società.

È lavoratore lo studioso e il missionario: lo è l'imprenditore, in quanto lavoratore qualificato che organizza la produzione".¹⁸

In conclusione si può dire che è accettabile l'idea di leggere il principio lavorista in base alle norme che seguono, l'importante è il fatto di non vedere l'articolo primo come una norma vuota, priva di significato. Se non viene riconosciuta una priorità all'articolo primo c'è il rischio di poggiarsi su basi fragili e facilmente modificabili.

L'articolo primo della Costituzione ribadisce il carattere democratico della forma di Stato cioè il principio della sovranità del popolo. Ed è proprio per questo motivo che gli onorevoli Basso e Amendola, "esclusero di volerle dare un'interpretazione classista". Allo stesso modo, l'onorevole Pacciardi, del partito repubblicano e l'onorevole Bruni affermarono di essere a favore e che quindi avrebbero votato per questa formula.

Nell'articolo 1 c'è una scelta politica fondamentale, cioè quella di fondare un ordine democratico su una base sociale ampia con il rifiuto di una base classista, ma l'art. 1 è per molti, ma non per tutti poiché esso esclude chi non lavora.

Il lavoro è inteso come principale forma con cui ognuno di noi entra in relazione con i propri simili, lavoro inteso non solo come diritto ma anche come dovere a contribuire per il benessere sociale.

Mortati afferma in un saggio degli anni '50: "Il lavoro è la più efficace affermazione della personalità sociale dell'uomo, il suo valore più comprensivo e significativo, perché nel lavoro ciascuno riesce ad esprimere la potenza creativa in lui racchiusa e a trovare nella disciplina e nello sforzo che esso impone, insieme allo stimolo per l'adempimento del proprio compito terreno della perfezione il mezzo necessario per soddisfare il suo debito verso la società con la partecipazione all'opera costitutiva della collettività in cui si vive".¹⁹

2.2 La parola "lavoro" nei vari articoli della Costituzione

Il lavoro, oltre ad essere un diritto di noi cittadini è anche un dovere, cioè quello di contribuire al benessere sociale.

L'art. 35 della Costituzione afferma: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del

¹⁸ G. COLAVITTI; "Fondata sui lavori". Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale.

¹⁹ C. MORTATI: "Il lavoro nella Costituzione".

lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.”

Questo articolo ribadisce la concezione plurale del lavoro, in tutte le forme ed applicazioni, in quanto la Repubblica cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Se si considerasse la concezione ristretta di lavoratore, questa norma dovrebbe riguardare solo i lavoratori subordinati, ma questo non avrebbe senso, perché anche i lavoratori autonomi contribuiscono al benessere della società e quindi vanno ugualmente tutelati dalla nostra Costituzione, infatti, anche i lavoratori autonomi sono tenuti a seguire la formazione, in alcuni casi sono anche obbligati a seguire corsi di aggiornamento.

L'art. 36 afferma: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

In questo articolo la parola lavoro e lavoratore ritornano parecchie volte; questa norma è stata letta e ancora viene letta con riferimento al solo lavoratore subordinato in quanto nel primo comma c'è il concetto di retribuzione, ma questa parola significa una dazione di tipo retributivo, che potrebbe anche essere la parcella di un avvocato; inoltre, non solo il lavoratore subordinato ha il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 36 si riferiscono solo al lavoratore subordinato, in quanto sono misure di protezione del lavoratore salariato, infatti queste norme non sono applicabili a forme di lavoro non subordinato, ad esempio gli avvocati non hanno ferie, né riposo settimanale, anche se esistono le ferie giudiziarie.

L'art. 37 dice che: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età previsto per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.” In questo articolo si parla della donna lavoratrice e anche qui non c'è ragione di pensare che si tratti esclusivamente di lavoratrici subordinate; il secondo comma invece si riferisce ovviamente al lavoro salariato perché lo chiama proprio così.

L'art. 38 afferma: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera".

L'articolo sopra citato è la norma cardine del welfare italiano in quanto c'è il diritto alla protezione degli infortuni, in questo caso la parola lavoratore include tutte le categorie di lavoratori.

2.3 I vari "privilegi" del lavoro subordinato.

Per molti anni il lavoro subordinato è stato privilegiato.

Proprio a questo proposito si può parlare del lavoro autonomo che invece è stato sempre visto negativamente. Però da un po' di tempo l'attenzione verso il lavoratore autonomo è aumentata, anche se il tradizionale modo di identificare il tema del lavoro oltre che essere un fenomeno dottrinario è anche un fenomeno culturale che accompagna il linguaggio di tutti i giorni. A proposito di questo, se pensiamo alla parola "lavoratore", la maggior parte di noi fa riferimento al lavoratore subordinato (pubblico o privato).

Il lavoratore è una persona che dipende da un'altra e svolge attività sotto il vincolo della subordinazione per vari motivi. Uno di questi motivi è di tipo quantitativo, il che significa che il principale strumento per gestire la forza lavoro è stato il lavoro subordinato, quindi dipendente. Quindi per molti anni il lavoro autonomo ha caratterizzato le vite di poche fasce sociali, solitamente le più ricche. Proprio per questi motivi il diritto del lavoro si è sviluppato sotto un punto di vista difensivo, con lo scopo di riequilibrare il divario così ampio tra datore di lavoro e lavoratore. D'altro canto anche i sindacati nascono con lo scopo di riequilibrare i medesimi rapporti.

Purtroppo l'attenzione dedicata al lavoratore autonomo e alla sua regolamentazione è minore rispetto a quella riservata al lavoratore subordinato per molti motivi. Uno di questi motivi è, per esempio, che i lavoratori autonomi sono in minoranza rispetto ai lavoratori subordinati; un altro motivo è che il lavoratore autonomo non aveva bisogno di determinate protezioni sociali.

Nel paragrafo precedente parlavo di dato "quantitativo", esso è cambiato nel senso che l'area del lavoro dipendente si è ridotta, ovviamente a favore del lavoro autonomo.

Meritata attenzione va ad una decisione della Corte di cassazione (<https://www.diritto.it/sentenze/corte-di-cassazione-civile-sezione-lavoro-2792010-n-20269/>)

la quale è stata messa in una situazione di grave incertezza e confusione da una controversia riguardante i rapporti economici tra alcune società commerciali e alcuni avvocati. A proposito degli avvocati, la legge 4 agosto 2017, n.124, afferma che essi sono tenuti a comunicare ai propri clienti in forma scritta “la prevedibile misura del costo della prestazione”.²⁰

Facendo riferimento al titolo terzo della Costituzione, ci sono delle norme che hanno uno stesso oggetto, cioè la tutela e la valorizzazione della persona. Possiamo dare al lavoro una definizione: esso è uno dei mezzi con cui la persona si esprime.

Mortati dice che tutte le forme di lavoro sono accomunate da una condizione di inferiorità perché tutti coloro che lavorano sono costretti a dare la propria forza lavoro al servizio di altre persone.

Però la differenza non è tra dipendenti e non dipendenti, ma è tra chi si trova in una situazione di inferiorità e chi invece non si trova in una situazione del genere e quindi non ha bisogno di lavorare per vivere.

CONCLUSIONE

In questo lavoro ho ampiamente affrontato il concetto di equo compenso e tutte le varie disposizioni a riguardo.

Sono dell’idea che un argomento di questa portata avrebbe dovuto ricevere dal legislatore un’attenzione maggiore dato che tutti i cittadini italiani dovrebbero avere gli stessi diritti e doveri.

Per molto tempo solo il lavoratore subordinato ha ricevuto sostegno per i propri diritti, mentre i lavoratori autonomi, essendo in minoranza, non hanno avuto l’attenzione che meritavano. Ed è grazie alla normativa sull’equo compenso che il lavoro autonomo è iniziato ad entrare nell’ottica comune e soprattutto il legislatore ha deciso di riservare delle leggi che lo tutelano. Come ho già detto in precedenza, l’equo compenso significa che il lavoratore autonomo deve ricevere un compenso adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Dunque, grazie a questa novità, finalmente, il lavoratore autonomo potrà ricevere un compenso adeguato al suo

²⁰ G. COLAVITTI; “Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso.

lavoro. Grazie all'introduzione di un nuovo articolo, il 13-*bis* è stato introdotto il concetto di vessatorietà, con il quale si può dichiarare anche nulla una clausola.

BIBLIOGRAFIA

- Consiglio Nazionale Forense (CNF); Seminario pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull'equo compenso;
- C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in *Il diritto del lavoro*, 1954.
- G. COLAVITTI; "Fondata sui lavori". Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale.
- Sentenza sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2016;
- Regione Toscana, uffici regionali Giunta Regionale. Estratto dal verbale della seduta del 6 marzo 2018.

SITOGRAFIA

- GIUSTIZIA:COM; i compensi degli avvocati tra diritto della concorrenza, nuovi parametri e disciplina dell'equo compenso.

ABSTRACT

Before discussing fairness, the concept of remuneration must be introduced. Remuneration is governed both in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in our Constitution thanks to Article 36 which states:

"The worker has the right to remuneration commensurate with the quantity and quality of his work and in any case sufficient to ensure a free and dignified existence for himself and his family."

Now, provided it is fair, the fee must have two basic requirements: 1) it must be proportionate to the quantity and quality of the work done 2) it must also be to the content and characteristics of the performance in accordance with the parameters. If even one of the requirements is missing, the compensation can not be declared fair. The judge has jurisdiction over all this. It must be said that quantity is the criterion that can be ascertained more easily, while the quality is more difficult to ascertain, in this case the judge intervenes, who will have the task of deciding whether a work has been carried out in a mediocre way or in a way superficial, missing in logical-legal arguments.

The discussion on the fair compensation of professionals derives from a concrete imbalance in the market situation in favor of large companies. In this regard, in 2017 several draft laws were announced on this subject, and in November the Government attached an article to the draft budget law for 2018, n. 99, which brought provisions with the aim of protecting the right to fair compensation of lawyers.

All of this is aimed at preventing behaviors that can implement a contractual abuse. In fact, while the tariffs led to market restrictions applicable to any contractual relationship, the law on fair compensation knows a real subjective limitation since it can only be applied to banking and insurance companies; in fact, small and medium-sized enterprises are excluded.

It must be said that this also applies to the public sector. Precisely for this reason it is imposed on the public administrations to apply and guarantee the principle of fair compensation, given that also with regard to public administrations there have been situations of abuse by public bodies.

In conclusion, if before the judge could increase or decrease the remuneration within certain limits, now, due to the reformulation due to the D.M. In April, the judge can implement increases or decreases "in any case" not exceeding the limits.

The fair compensation of professionals is an absolute change that has been approved by the fiscal decree linked to the budget law of 2018 and provides a compensation that is adequate to the quantity and quality of the work done.

The fair compensation was reserved only to lawyers who conduct activities on behalf of banks, insurance companies, then on November 16, thanks to the approval of an amendment, the measure was extended to all professionals.

In the Official Newspaper of June 13, 2017 the law of May 22, 2017, n. 81 which adds "Measures for the protection of non-entrepreneurial self-employment and measures aimed at favoring flexible articulation in the times and places of subordinate employment". For this law, the execution of professional activities is a way to demonstrate work.

With this law, the legislator finally comprehend that the worker is also the self-employed worker in addition to the subordinate worker.

In Law 81 there are also protective measures: Article 4 of Law 81 impart to self-employed workers a guarantee that until now was reserved for subordinate workers, deciding that, unless the inventive step is predicted as the object of the contract of employment, the rights of economic belong to the self-employed worker. Italian professionals before this law were in a minority situation; this law fill an absolute gap.

Thanks to this, professionals obtain a series of protections given by the legislator.

Finally, the legislator comprehend that the worker is not only the subordinate, for example, a farmer, but also the professional.

Article 6 contains two mandates concerning social security and social assistance for self-employed workers: 1) indicates as the only parameter that of enabling "private-law pension institutions, also in associated form, where authorized by the supervisory bodies. , to activate, in addition to complementary social security benefits, also other social benefits, with particular reference to members who have suffered a significant reduction in professional income for reasons not dependent on their will or who have been affected by serious diseases ". 2) concerns workers registered for separate management.

Regarding the law n. 81 of 2017 it is important to say that it gives much attention to the new forms of no-subordinate work that have been damaged by the economic crisis. Unfortunately, the financial and economic crisis that hit Italy in 2008 caused a strong impoverishment of professionals.

Important of the law n. 81 is the art. 12, paragraph 2, which reinforces a principle already existing in the 2016 Stability Law, is also the access of professionals to European structural funds, as companies can already do. This can be defined as a kind of revolt that requires a change of course, a novelty for professionals, who open their mind to incentives that had never before had on the side of public administrations that manage the distribution of European funds.

The first paragraph of the art. 12 of the law 81 states that public administrations encourage the participation of self-employed workers in public procurement for the provision of services, with the aim of facilitating their access to information concerning public tenders and their participation in the awarding.

Paragraph 3, on the other hand, extends the associative tools already envisaged for companies to self-employed workers, for example, the construction of permanent professional consortia, the construction of temporary professional associations with the aim of facilitating the competitiveness of their participation.

There are also other guarantees already provided for companies, therefore art. 2 of Law 81 decrees that the rules referred to in Legislative Decree n. 231 of 2002, are also adopted for commercial transactions implemented by self-employed workers.

Article 13-*bis* talk about the notion of vexatuity; is entitled "fair compensation and unfair terms" and provides, in paragraph 4, that the clauses contained in the conventions are vexatious when they "determine, also because of the unequal of the agreed remuneration, a significant contractual imbalance against the lawyer". The article deals with the contractual content of the relationship established between client and lawyer, the way in which the assignment was given by the client and how and if it was accepted by the lawyer.

Article 13-bis, paragraph 8 of the forensic law states that the clauses can be considered vexatious and therefore void, "while the contract remains valid for the rest".

There is a distinction between: vexatiousness concerning the clauses relating to remuneration and clauses concerning other aspects of the professional relationship governed by the conventions.

In the first case the provision pursuant to art. 13-bis, paragraph 10, in accordance with which the judge, once affirmed the nullity of the clausal clause "determines the lawyer's remuneration taking into account the parameters provided by the regulation" as per D.M. March 10, 2014, n. 55.

In the second case, the judge must only demonstrate the nullity of the unfair term without automatically inserting clauses pursuant to art. 1339 cod. civ.

It is important to say that the extension of the nullity to the whole convention can be declared by the judge only if there is an exception of the interested party because without those clauses it would not have given life to the contract.

There are differences between the vexatious clauses of professional forensic contracts and the unfair terms in consumer contracts, because in the first case the vexatiousness is also assessed on the basis of fair compensation, while the consumer clauses can not be assessed if they affect the price of the good or service purchased.

Article. 13-*bis* continues with certain hypotheses in which the clauses can be declared vexatious and then touch the supporting provision of the new discipline, dictated by paragraph 8 which states: "the clauses considered vexatious pursuant to paragraphs 4, 5 and 6 are void, while the contract remains valid for the rest. Nullity operates only to the advantage of the lawyer".

Therefore, always the art. 13-*bis*, paragraph 10, states that: "the judge, having ascertained the inequality of the compensation and the vexatiousness of a clause pursuant to paragraphs 4, 5 and 6 of this article, declares the nullity of the clause".

In the conversion law to the cd. Fiscal Decree is introduced the art. 19 quatordecies, paragraph 3, which states:

"The public administration, in implementation of the principles of transparency, good performance and effectiveness of its activities, guarantees the principle of fair compensation in relation to the services rendered by professionals in performance of positions conferred after the date of entry into force of the conversion law of this decree".

In fact, the fair compensation, which initially concerned only the relationships between professionals and large companies, is now spread in relations with public administrations, however, in this case, the fair compensation will be applied to the following positions on 6 December 2017

Mortati says that work is the most authentic manifestation of the social personality of man because it is the best way in which the members of society relate to others. It is clear that the working principle, which is the supreme principle of the republican order, can not be composed exclusively of subordinate workers, but must take into consideration all those who commit themselves with their competence to the social and material progress of the country. Like any other worker, entrepreneurs also contribute because they work organizing all the factors of production as do the managers of the companies.

Article. 1 of the Italian Constitution affirm that: "Italy is a democratic republic, founded on work". Palmiro Togliatti (Secretary of the Communist Party) proposed a different formulation: "Italy is a democratic republic, founded on workers"; why did the Communist Party propose this formulation? Because in the Italian language the word "worker" has a class meaning, even if all this appears contradictory because in art. 3 of the Constitution we speak of workers, as in art. 36 we talk about the compensation, the salary of the worker. In article 1 there is the rejection of the privilege that is considered a negative value, while work is a primary value. Privileges and exploitation are hated because each of us will have a role in society based on the contribution it has the ability to offer with any kind of work.

This is the best foundation for a country like Italy where during the selection processes of the ruling class, both in the public sector and in the private sector, it navigates in co-optation mechanisms

that are the opposite of meritocracy and above all are mechanisms incapable of finding, recognizing and valuing the true skills of an individual, who could contribute positively to the growth of collective well-being.

Work, in addition to being a right of us citizens, is also a duty, that is to contribute to social well-being.

Article 35 of the Constitution affirm: "The Republic protects work in all its forms and applications. It takes care of the training and the professional elevation of the workers. It promotes and favors international agreements and organizations aimed at affirming and regulating labor rights. It recognizes the freedom of emigration, except for the obligations established by law in the general interest, and protects Italian work abroad. "

This article reaffirms the plural conception of work, in all forms and applications, since the Republic is responsible for the training and professional uplifting of workers. If we consider the narrow conception of a worker, this rule should only concern subordinate workers, but this would not make sense, because even self-employed people contribute to the welfare of society and therefore also be protected by our Constitution, in fact, even self-employed workers are required to follow the training, in some cases they are also obliged to take refresher courses.

Article 36 express: "The worker is entitled to remuneration commensurate with the quantity and quality of his work and in any case sufficient to ensure a free and dignified existence for himself and his family. The maximum duration of the working day is established by law. The worker is entitled to weekly rest and paid annual leave, and can not renounce it ".

In this article the word work and worker return several times; this rule has been read and is still read with reference to the subordinate worker only, since in the first paragraph there is the concept of retribution, but this word means a salary-like action, which could also be the lawyer's fee; moreover, not only the subordinate worker has the right to remuneration commensurate with the quality and quantity of the work done and sufficient to ensure a free and dignified existence for himself and his family. The second and third paragraphs of the art. 36 refer only to the subordinate worker, as they are measures of protection of the salaried worker, in fact these rules are not applicable to non-subordinate forms of work, for example lawyers do not have holidays, nor weekly rest, even if there are judicial vacations.

Article 37 declare: "The working woman has the same rights and, for equal work, the same salaries as the worker. Working conditions must allow the fulfillment of his essential family function and ensure special protection for the mother and child. The law establishes the minimum age limit for wage labor. The Republic protects the work of minors with special rules and guarantees them, for equal work, the right to equal pay. "In this article we talk about the working woman and even here

there is no reason to think that it is exclusively of subordinate workers; the second paragraph, on the other hand, obviously refers to wage labor because it calls it that.

For many years, subordinate work has been privileged.

Precisely in this regard one can speak of self-employment which has instead always been viewed negatively. But for some time attention to the self-employed worker has increased, even if the traditional way of identifying the theme of work as well as being a doctrinal phenomenon is also a cultural phenomenon that accompanies everyday language. About this, if we think of the word "worker", most of us refer to the subordinate worker (public or private).

The worker is a person who depends on another and carries out activities under the bond of subordination for various reasons. One of these reasons is of a quantitative nature, which means that the main tool for managing the work force was subordinate employment, therefore dependent. So for many years self-employment has characterized the lives of a few social groups, usually the richest. Precisely for these reasons labor law has developed under a defensive point of view, with the aim of rebalancing the gap so wide between employer and employee. On the other hand, even the trade unions are born with the aim of rebalancing the same relationships.

Unfortunately, the attention paid to self-employed workers and their regulation is lower than that reserved for employees for many reasons. One of these reasons is, for example, that self-employed workers are in the minority compared to subordinate workers; another reason is that the self-employed did not need certain social protection.

In the previous paragraph I talked about "quantitative" data, it changed in the sense that the area of dependent work has reduced, obviously in favor of self-employment.